



APiNDUSTRIA
ASSOCIAZIONE PER L'IMPRESA

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 MAGGIO 2012: LAVORATORI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI ELETTORALI

1.1 – DATE ED ORARI DI VOTAZIONE

Il prossimo 6 e 7 maggio 2012 si vota per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di 12 comuni della nostra Provincia:

Acquafredda, Cazzago San Martino, Darfo Boario Terme, Desenzano del Garda, Gottolengo, Gussago, Malonno, Odolo, Palazzolo sull'Oglio, Paspardo, Provaglio Valsabbia, Rovato.

L'eventuale ballottaggio, solo per i comuni di Desenzano del Garda e Palazzolo sull'Oglio, è previsto per domenica 20 maggio e lunedì 21 maggio 2012.

Le operazioni di voto, anche per l'eventuale ballottaggio, si svolgeranno oltre che nella giornata di domenica (dalle ore dalle 8.00 alle 22.00), anche nella giornata di lunedì (dalle 7.00 alle 15.00).

1.2 - DATE ED ORARI DI SCRUTINIO

Le operazioni di scrutinio per le elezioni comunali, inizieranno lunedì 7 maggio 2012, subito dopo la chiusura dei seggi.

Le operazioni di scrutinio, nel caso dell'eventuale ballottaggio, inizieranno lunedì 21 maggio 2012, subito dopo la chiusura dei seggi.

1.3 - PERMESSI E COMPENSI AI LAVORATORI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI ELETTORALI

L'art. 119 del D.P.R. 30.3.1957 n. 361, come sostituito dall'art. 11 della Legge 21.3.1990 n. 53, prevede che:

“In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate dalle leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonchè, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa”.

I lavoratori interessati sono cioè i lavoratori subordinati, che svolgono le seguenti mansioni:

- Presidente di seggio;
- Segretario;
- Scrutatori;
- Rappresentanti di lista e di gruppo di candidati (nonchè, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum).

L'art. 1 della legge 29.1.1992 n. 69 (1) prevede che

“1. Il comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.”.

Pertanto ai lavoratori, che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, compete il seguente trattamento, in aggiunta all'indennità corrisposta loro a carico dello Stato:

- **per i giorni lavorativi:** la retribuzione ordinaria che avrebbero percepito se avessero lavorato;
- **per le giornate festive o non lavorative:** la normale retribuzione, senza alcuna maggiorazione, ovvero altrettanti riposi compensativi retribuiti, la cui fruizione dovrà essere concordata dalle parti.

Ad esempio, in caso di articolazione dell'orario settimanale su 5 giorni, dal lunedì la venerdì, il datore di lavoro può scegliere:

- Per la giornata di sabato (indipendentemente dalla durata effettiva di impegno al seggio) (2): una quota giornaliera di retribuzione pari alla retribuzione ordinaria che avrebbe percepito se avesse lavorato ovvero una giornata di riposo.
- Per la giornata di domenica (indipendentemente dalla durata effettiva di impegno al seggio) (2): una giornata di riposo ovvero una quota giornaliera di retribuzione pari alla retribuzione ordinaria che avrebbe percepito se avesse lavorato.
- Per la giornata di lunedì (indipendentemente dalla durata effettiva di impegno al seggio) (2): una quota giornaliera di retribuzione pari alla retribuzione ordinaria che avrebbe percepito se avesse lavorato.

1.4 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL DATORE DI LAVORO

I lavoratori in esame, per potersi assentare dal lavoro per l'intero periodo di durata delle operazioni elettorali, devono presentare al datore di lavoro:

- **preventivamente**, copia della convocazione inviata dall'Ufficio elettorale (nomina o incarico);
- **successivamente all'ultimazione delle operazioni di voto e scrutinio**:
 - **Scrutatori, Segretari e rappresentanti di lista**: l'attestazione del Presidente del seggio, timbrata con il bollo della Sezione elettorale, contenente l'ora ed il giorno di inizio e di cessazione dell'incarico;
 - **Presidente**: dichiarazione vistata dal Vice Presidente, contenente l'ora ed il giorno di inizio e di cessazione dell'incarico.

1.5 - LAVORATORI CHE VOTANO IN COMUNI DIVERSI DA QUELLO IN CUI PRESTANO LA LORO OPERA

Per i lavoratori che debbono **votare in Comuni diversi** da quello in cui prestano la loro opera, le aziende, ai fini di consentire l'esercizio del voto, prenderanno in considerazione le richieste di permesso avanzate a tale scopo, naturalmente nei limiti di tempo strettamente necessario per esercitare il diritto di voto.

Per tali permessi non é previsto, né per legge né per contratto, alcun particolare trattamento economico; le aziende valuteranno le richieste avanzate dagli interessati per l'imputazione in conto ferie od in altri istituti contrattuali retribuiti (ex festività, riduzione annua dell'orario di lavoro) dei permessi concessi a tale titolo ovvero per il recupero a regime ordinario delle ore di lavoro perdute.

1.6 - TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO E FISCALE DEI COMPENSI

1.6.1 - Compensi a carico dei datori di lavoro

I compensi dei giorni di assenza dal lavoro dei lavoratori dipendenti impegnati nei seggi elettorali, sono considerati retribuzione a tutti gli effetti e pertanto soggetti ai normali contributi ed IRPeF nonchè da utilizzarsi per tutti gli istituti contrattuali eventualmente collegati all'effettiva prestazione e per il trattamento di fine rapporto (T.F.R.).

1.6.2 – Indennità a carico dello Stato

L'art. 9 della legge 21.3.1990 n. 53 prevede che “Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980 n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali” e pertanto non devono essere:

- assoggettate dai Comuni a ritenuta d'acconto;
- dichiarate dai lavoratori dipendenti al proprio datore di lavoro;
- dichiarate sul mod. 730 o Modello Unico.

* ** ** ** *

(1) Cfr. APIAPPUNTI n. 2/Febrero 1992 pag. L/187, APIFLASH nn. 6-7 del 5.3.1992 pag. L/35 e n. 8 del 18 marzo 1992 pag. L/53.

(2) La giurisprudenza di merito ha affermato il principio per il quale l'unità di misura adottata dal legislatore per indicare l'entità del beneficio concesso debba essere necessariamente il giorno e pertanto non possa frazionarsi, a mezze giornate o ad ore, il periodo di effettivo impegno al seggio, principio che troverebbe giustificazione in un equo bilanciamento tra l'impegno richiesto durante le operazioni di voto e le operazioni di spoglio.